DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA DI ALLOGGIO E.R.P.: INEFFICACIA, NON NULLITÀ

Nota critica a Tribunale di Roma, Sez. VIII Civile, 7 aprile 2026

DI CRISTINA MERCURIO E GIOVANNI ALESSI

ABSTRACT

L'ente gestore di edilizia residenziale pubblica che agisce per far dichiarare l'inefficacia di una disposizione testamentaria che non ha mai prodotto effetti ha interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.? La nota, muovendo da una delle prime pronunce di merito sul tema, confuta la tesi della nullità, propone una tassonomia originale delle inefficacie testamentarie per difetto di legittimazione dispositiva e sottopone a critica serrata i passaggi processuali della sentenza – dall'interesse ad agire alla legittimazione passiva, dal principio del minus al ribaltamento dell'onere probatorio – evidenziando il costo sistemico del contenzioso inutile promosso dagli enti gestori.

SOMMARIO:

1. Il caso e le questioni giuridiche. – 2. Il regime dell'edilizia residenziale pubblica e il patrimonio indisponibile. – 3. La tesi della nullità ex art. 826 c.c.: ragioni, limiti, confutazione. – 4. L'inefficacia tamquam non esset come categoria dogmatica autonoma. – 5. Per una tassonomia delle inefficacie testamentarie da difetto di legittimazione dispositiva. – 6. Il raffronto con il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.) e la specialità del regime dei beni indisponibili. – 7. Uno sguardo comparatistico: Germania, Francia, Spagna. – 8. L'accettazione dell'eredità e la sua (ir)rilevanza ai fini della sanatoria. – 9. L'onere probatorio nell'azione restitutoria: profili sistematici. – 10. Profili critici della sentenza: interesse ad agire, legittimazione passiva, corrispondenza tra chiesto e pronunciato, onere probatorio. – 11. Prospettive de iure condendo. – 12. Considerazioni conclusive.

MASSIMA

> *La disposizione testamentaria con la quale l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica attribuisce all'erede «tutti i diritti, nessuno escluso» relativi al medesimo alloggio non è nulla, bensì radicalmente inefficace (tamquam non esset), non essendo il testatore titolare di tali diritti, i quali non cadono in successione. L'accettazione dell'eredità non possiede alcuna efficacia sanante rispetto a siffatta disposizione. L'ente proprietario che agisca per la restituzione dell'alloggio e.r.p. ha l'onere di provare l'effettiva occupazione sine titulo da parte del convenuto, non essendo sufficiente la mera qualità di erede dell'ultimo assegnatario.*

1. Il caso e le questioni giuridiche

La sentenza in commento affronta una questione di sicuro interesse al crocevia tra diritto successorio e disciplina dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato.[1] Si tratta, a quanto consta, di una delle prime pronunce di merito che affrontano in modo articolato il problema della qualificazione del vizio che colpisce la disposizione testamentaria con la quale l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica pretenda di trasferire *mortis causa* all'erede i diritti relativi all'alloggio.

La vicenda può essere così sintetizzata. L'assegnatario di un alloggio e.r.p. di proprietà di un ente territoriale per l'edilizia residenziale pubblica, con testamento pubblico ricevuto dal Notaio rogante, istituiva un soggetto terzo quale suo unico erede universale, attribuendogli «tutti i diritti, nessuno escluso, relativi all'alloggio» dell'ente.[2] A seguito del decesso dell'assegnatario, l'ente proprietario conveniva l'erede in giudizio, chiedendo: (i) la declaratoria di nullità del testamento, o quantomeno della disposizione relativa all'alloggio; (ii) l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione dell'immobile; (iii) la condanna alla restituzione. Il convenuto eccepiva la carenza di interesse ad agire, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la domanda qualificando la disposizione come radicalmente inefficace – e non nulla – e negando di avere mai occupato o rivendicato alcun diritto sull'alloggio.

La pronuncia, pur accogliendo parzialmente la domanda attorea, si discosta significativamente dall'impostazione dell'ente attore. Il presente contributo si propone, a partire dalla ricostruzione del decisum, di offrire una lettura sistematica e critica della sentenza, articolata su dieci piani analitici: il quadro normativo dell'edilizia residenziale pubblica, la confutazione della tesi della nullità, la qualificazione del vizio in termini di inefficacia, una tassonomia originale delle inefficacie testamentarie per difetto di legittimazione dispositiva, il raffronto con il legato di cosa altrui, uno sguardo comparatistico, il ruolo dell'accettazione dell'eredità, l'onere probatorio nell'azione restitutoria, un'analisi critica dei passaggi processualmente discutibili della sentenza e alcune prospettive *de iure condendo*.

[1] *Il caso trae origine dall'atto di citazione con il quale un ente territoriale per l'edilizia residenziale pubblica ha convenuto in giudizio l'erede testamentario dell'ultimo assegnatario di un alloggio e.r.p. sito in Roma.*

[2] *Il testamento pubblico, per atto del Notaio rogante, con il quale l'assegnatario istituiva il convenuto quale suo unico erede universale, «attribuendogli in particolare tutti i diritti, nessuno escluso, relativi all'alloggio» dell'ente.*

2. Il regime dell'edilizia residenziale pubblica e il patrimonio indisponibile

L'inquadramento sistematico della questione richiede di muovere dalla peculiare natura del rapporto di assegnazione di un alloggio e.r.p. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'unico titolo abilitante alla detenzione sia il provvedimento di assegnazione, il quale ha natura amministrativa e carattere strettamente personale.[3] Gli alloggi e.r.p. appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali (art. 826 c.c.),[4] sicché il regime di indisponibilità impedisce qualsiasi sottrazione del bene alla sua destinazione pubblica al di fuori delle forme previste dalla legge.

Da questa premessa discende la conseguenza decisiva: in caso di morte dell'assegnatario, il rapporto cessa *ipso iure* e le vicende successorie non incidono su tale meccanismo.[5] Ai familiari conviventi in possesso dei requisiti di legge (per la Regione Lazio, artt. 11 e 12 L.R. 6 agosto 1999, n. 12) è riconosciuto *iure proprio* – e non *iure hereditatis* – un diritto soggettivo al subentro.[6] In assenza di familiari conviventi muniti dei requisiti, l'alloggio rientra nella piena disponibilità dell'ente per nuova assegnazione.

---

[3] *In tal senso,* ex multis, *Cass. 17 settembre 2004, n. 18738; Cass. 9 maggio 2017, n. 11230; Cass. 4 luglio 2017, n. 16466; Cass., Sez. VI civ., ord. 22 aprile 2021, n. 10587. Più di recente, nell'ambito della disciplina regionale applicabile anche alla fattispecie decisa dal Tribunale di Roma (L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12), v. Cass. civ., Sez. III, 29 aprile 2024, n. 11433, secondo cui «nel sistema delineato dalla L.R. Lazio n. 12/1999 l'insorgenza del diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio è indefettibilmente condizionata al decesso dell'assegnatario; per cui fino a quel momento i componenti del nucleo familiare hanno solo un'aspettativa di fatto, ma non sono titolari di una posizione di vantaggio accertata». Sulla natura pubblicistica del rapporto di assegnazione e sulla sua irriducibilità allo schema della locazione ordinaria, cfr. la manualistica di diritto amministrativo e, nella trattatistica civilistica, i contributi dedicati all'edilizia residenziale pubblica.*

[4] *L'art. 826 c.c. individua i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Il regime di indisponibilità implica il divieto di sottrazione del bene alla sua destinazione pubblica se non nei modi previsti dalla legge che lo riguarda; per una ricostruzione sistematica del regime, cfr. la manualistica di diritto amministrativo sui beni pubblici.*

[5] *Cfr. Cass. 10 gennaio 2003, n. 178; Cass. 28 aprile 2003, n. 6588, secondo cui il diritto al subentro nel titolo di assegnazione è attribuito* iure proprio *ai familiari dell'assegnatario e non* iure hereditatis. *Sulla qualificazione del subentro come diritto soggettivo (e non come concessione meramente discrezionale) in favore dei soggetti che possiedano i requisiti di legge, v. Cass., Sez. Un., 21 luglio 2021, n. 20761, secondo cui «il subentro nell'alloggio corrisponde ad un diritto soggettivo non soggetto a discrezionalità da parte dell'Amministrazione e determina un'evoluzione del precedente rapporto insorto con l'assegnazione, non l'instaurazione di un nuovo rapporto»; nella giurisprudenza conforme, cfr. Cass. civ. n. 16039/2016 e n. 4549/2017.*

[6] *Per la Regione Lazio, ambito territoriale della pronuncia in commento, la disciplina vigente è dettata dalla L.R. 6 agosto 1999, n. 12, artt. 11 e 12, che subordina il subentro al possesso di specifici requisiti soggettivi: appartenenza al nucleo familiare originario dell'assegnatario (art. 11, comma 5) o al nucleo ampliato (art. 12, comma 4), convivenza continuativa con l'assegnatario da almeno due anni prima della pubblicazione del bando di concorso, assenza di cause di decadenza dall'assegnazione (v. Cass. n. 34161/2019). L'accertamento di tali requisiti compete all'ente gestore, il quale, peraltro, nel sistema vigente non dispone di un potere di selezione meramente discrezionale ma esercita una funzione di verifica dei presupposti legali del subentro.*

Va segnalato, peraltro, che il quadro giurisprudenziale richiamato dalla pronuncia in commento – Cass., Sez. VI civ., ord. 22 aprile 2021, n. 10587, che configura il subentro come mero «titolo preferenziale» nell'ambito di una «nuova assegnazione» rimessa al «potere discrezionale» dell'ente – risulta superato, a pochi mesi di distanza, dall'intervento delle Sezioni Unite. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2021, n. 20761, ha infatti affermato, in termini espressi, che «il subentro, corrispondendo ad un diritto soggettivo, non è soggetto ad esercizio di discrezionalità da parte dell'ente amministrativo, tale da configurare una nuova assegnazione, sia pure con titolo preferenziale rappresentato dall'appartenenza al nucleo familiare», e che esso «costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso». L'evoluzione nomofilattica è di rilievo sistematico: la posizione del familiare convivente munito dei requisiti non è un'aspettativa al rilascio di un nuovo provvedimento concessorio, bensì un diritto soggettivo perfetto, sottratto a discrezionalità e azionabile dinanzi al giudice ordinario.

3. La tesi della nullità ex art. 826 c.c.: ragioni, limiti, confutazione

L'ente attore aveva fondato la domanda sulla tesi della nullità per contrarietà a norme imperative (art. 826 c.c., letto con gli artt. 1418 e 1324 c.c.). Il Tribunale l'ha respinta con due argomenti: le ipotesi di nullità del testamento sono tassative (art. 606 c.c.) e non estensibili per analogia, in ossequio al principio del *favor testamenti*;[7] soprattutto, la norma imperativa sull'indisponibilità non è violata dal testamento in sé, perché quei diritti si sono estinti con la morte e non cadono in successione – manca lo stesso presupposto oggettivo dell'effetto traslativo.[8] La tesi dell'ente confonde invalidità e rilevanza degli effetti: l'approccio del Tribunale recupera la distinzione classica tra vizi strutturali (nullità) e vizi di legittimazione dispositiva (inefficacia).[9]

---

[7] *Le cause tassative di nullità del testamento sono enumerate dall'art. 606 c.c. e riguardano, segnatamente, il difetto di forma. A tali ipotesi la dottrina e la giurisprudenza consolidate aggiungono le sole patologie particolarmente gravi che incidono sulla struttura stessa dell'atto: cfr. A. CICU,* Il testamento, *Milano; L. MENGONI,* Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, *in* Trattato Cicu-Messineo, *Milano; G. CAPOZZI,* Successioni e donazioni, *a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, Giuffrè.*

[8] *L'orientamento restrittivo in tema di nullità testamentaria è tradizionalmente giustificato dal principio del* favor testamenti, *che impone all'interprete di privilegiare, ove possibile, le letture idonee a conservare l'efficacia dell'atto di ultima volontà. Sul punto, per tutti, G. BONILINI,* Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, *Torino, UTET; C. M. BIANCA,* Diritto civile, II, La famiglia – Le successioni, *Milano, Giuffrè. Sulla proprietà come categoria civilistica a rilievo costituzionale e sui limiti posti all'autonomia privata dalla funzione sociale del bene, v. altresì C. M. BIANCA,* Diritto civile, VI, La proprietà, *Milano, Giuffrè, 2012, p. 136 ss.*

[9] *Sulla distinzione tra nullità e inefficacia, con specifico riferimento all'area negoziale, rimangono imprescindibili i contributi classici: E. BETTI,* Teoria generale del negozio giuridico, *in* Tratt. Vassalli, *Torino; F. SANTORO-*

4. L'inefficacia tamquam non esset come categoria dogmatica autonoma

Il passaggio motivazionale centrale è la qualificazione della disposizione come «radicalmente inefficace (*tamquam non esset*)»: atto giuridicamente irrilevante, privo *ab origine* di effetti, ma non viziato nella struttura formale. La dottrina preferibile (Scognamiglio, Falzea) ne afferma l'autonomia rispetto alla nullità: quest'ultima presuppone un atto viziato nella struttura, l'inefficacia colpisce un atto strutturalmente perfetto che, per ragioni estrinseche, non può produrre l'effetto programmato.[10] La distinzione ha ricadute concrete: diverso regime di rilevabilità d'ufficio, diversa disciplina della conservazione parziale dell'atto (art. 1419 c.c.) e diverso regime prescrizionale.

Nel caso in esame, il testamento è strutturalmente perfetto (art. 603 c.c.), ma la disposizione relativa all'alloggio non può produrre effetti perché il testatore non era titolare dei diritti. Il testamento resta valido ed efficace quanto all'istituzione di erede e agli altri beni caduti in successione; la sola disposizione relativa all'alloggio e.r.p. è priva di effetti.

5. Per una tassonomia delle inefficacie testamentarie da difetto di legittimazione dispositiva

La ricostruzione offerta dal Tribunale di Roma si presta, a nostro avviso, a essere inquadrata in una più ampia tassonomia delle "inefficacie testamentarie per difetto di legittimazione dispositiva", categoria che la dottrina non ha sino ad ora sistematizzato in termini autonomi. Si tratta delle ipotesi in cui il testatore, pur osservando tutti i requisiti formali dell'atto di ultima volontà, dispone di posizioni giuridiche che non gli appartengono, con conseguente inidoneità della disposizione a produrre gli effetti programmati.[11]

PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, *9ª ed., Napoli, Jovene; R. SCOGNAMIGLIO*, Contributo alla teoria del negozio giuridico, *Napoli; A. FALZEA*, *voce* Efficacia giuridica, *in* Enc. dir., *XIV, Milano, Giuffrè.*

[10] *Sulla categoria dell'inesistenza o dell'irrilevanza giuridica, talora ricondotta alla formula* tamquam non esset, *la dottrina è divisa: parte la qualifica come autonoma rispetto alla nullità (SCOGNAMIGLIO,* op. cit.*), parte la riduce a species della stessa (M. ALLARA,* La teoria generale del contratto, *Torino). La giurisprudenza, pur senza aderire esplicitamente a una delle due ricostruzioni, utilizza la formula per designare l'atto giuridicamente irrilevante, privo ab origine di qualsiasi effetto, ma non viziato nella struttura formale.*

[11] *La tassonomia proposta non pretende di essere esaustiva, ma intende offrire un primo inquadramento operativo di fattispecie sino ad oggi trattate in modo disomogeneo dalla giurisprudenza e dalla dottrina. A monte della classificazione si pone, peraltro, il tema più radicale del difetto originario di oggetto successorio – ossia dell'insuscettibilità stessa del diritto di essere oggetto di vicende successorie – che meriterebbe un autonomo approfondimento, estraneo ai limiti della presente nota.*

All'interno di questa macro-categoria si possono distinguere, a fini analitici e in termini necessariamente provvisori, almeno quattro sotto-ipotesi, ciascuna con il proprio regime applicativo:

(a) Disposizione di diritti mai entrati nel patrimonio del testatore. Rientra in questa categoria, in primis, il caso del legato di cosa dell'onerato o di un terzo, mai appartenuta al testatore. La disciplina codicistica specifica è quella dell'art. 651 c.c., che tratta il legato di cosa altrui secondo un regime di nullità salvo consapevolezza del testatore risultante dall'atto. La ratio è la tutela del legatario, cui può essere destinato il bene o il suo equivalente pecuniario.

(b) Disposizione di diritti estinti prima o al momento dell'apertura della successione. È la categoria nella quale ricade il caso deciso dal Tribunale di Roma: i diritti relativi all'alloggio e.r.p. si sono estinti *ipso iure* con la morte dell'assegnatario (cessazione automatica del rapporto di assegnazione) e, dunque, non sono neppure entrati nell'asse ereditario. La disciplina applicabile non è quella dell'art. 651 c.c. (che presuppone un legato di cosa altrui tuttora esistente), bensì quella generale dell'inefficacia, con conseguente irrilevanza giuridica della disposizione.

(c) Disposizione di diritti su beni del patrimonio indisponibile. Parzialmente sovrapposta alla precedente ma con specifici profili di diritto pubblico: qui il vincolo di indisponibilità ex art. 826 c.c. rafforza la conclusione dell'inefficacia, non già perché introduca un'ipotesi ulteriore di nullità, ma perché conferma che tali diritti non sono comunque suscettibili di essere oggetto di atti dispositivi privati al di fuori degli schemi normativi tipizzati.

(d) Disposizione di diritti futuri non ancora sorti. Rientrano in questa sotto-categoria le disposizioni con cui il testatore preveda l'attribuzione di diritti che dipendono da eventi futuri ed incerti non verificatisi al momento dell'apertura della successione. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il testatore disponga di un bene oggetto di un procedimento di espropriazione non ancora concluso, o di un diritto il cui acquisto sia subordinato al rilascio di un provvedimento amministrativo concessorio non ancora adottato – ipotesi non infrequenti nella prassi successoria. Sul piano del regime applicativo, la disposizione sarà inefficace se l'evento non si verifica, ma potrà divenire efficace se l'evento si verifica prima della morte del testatore.

La distinzione proposta non è meramente classificatoria, ma si traduce in regimi applicativi differenziati, con conseguenze concrete tanto per il giudice quanto per le parti. Nelle ipotesi sub (a), la disciplina dell'art. 651 c.c. consente al legatario di ottenere il bene o il suo equivalente pecuniario: la disposizione è nulla, ma il legatario è comunque tutelato, e il giudice

dovrà valutare la consapevolezza del testatore risultante dall'atto. Nelle ipotesi sub (b) e (c), la disposizione è radicalmente inefficace *tamquam non esset* – inefficacia in senso radicale, tale da avvicinarsi, sul piano funzionale, all'irrilevanza originaria dell'atto –: non vi è alcuna azione costitutiva da esperire, nessun onere per il legatario o l'erede di far valere un diritto che l'ordinamento non ha mai fatto sorgere, e la disposizione non contamina il resto del testamento. Per il giudice, ciò significa che l'accertamento si esaurisce nella verifica della natura del diritto oggetto di disposizione, senza necessità di indagare la volontà del testatore. Nelle ipotesi sub (d), infine, l'efficacia è sospesa e condizionata al verificarsi dell'evento: il giudice dovrà accertare se il presupposto si sia realizzato prima dell'apertura della successione, e le parti potranno avvalersi dei rimedi cautelari a tutela dell'aspettativa. La sentenza in commento, inquadrando correttamente la fattispecie nella sotto-categoria (b) e rifiutando l'analogia con l'art. 651 c.c., offre un primo tassello giurisprudenziale per la costruzione di questa tassonomia.

6. Il raffronto con il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.) e la specialità del regime dei beni indisponibili

L'analogia con il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.) non regge.[12] Sul piano strutturale, la fattispecie non è un legato ma una *institutio heredis* universale. Sul piano funzionale, la *ratio* dell'art. 651 c.c. – consentire al legatario di ottenere il bene o il suo equivalente – è inapplicabile a diritti non negoziabili e non acquistabili sul mercato.[13] Sul piano sistematico, l'inesistenza di diritti trasmissibili *mortis causa* non è assimilabile all'alterità della cosa legata, ma riflette il regime speciale dei beni del patrimonio indisponibile.

7. Uno sguardo comparatistico: Germania, Francia, Spagna

Il problema della disposizione testamentaria di cosa altrui non è peculiare dell'ordinamento italiano. I principali ordinamenti di civil law lo affrontano secondo modelli non perfettamente sovrapponibili: i §§ 2169-2170 BGB (*Verschaffungsvermächtnis*), l'art. 1021 del *code civil* (*legs de la chose d'autrui*) e l'art. 861 del *Código civil* spagnolo disciplinano il legato di cosa altrui secondo modelli distinti. I §§ 2169-2170 BGB e l'art. 861 Código civil condividono con

[12] *L'art. 651, comma 1, c.c. dichiara nullo il legato di cosa dell'onerato o di un terzo, «se non risulta dal testamento che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo». Per la ricostruzione dell'istituto, cfr. la manualistica successoria e, in particolare, CAPOZZI,* op. cit..

[13] *La* ratio *dei §§ 2169-2170 BGB e dell'art. 861 Código civil muove dall'ipotesi che il testatore, pur sapendo di disporre di cosa altrui, voglia comunque conferire all'onerato l'obbligo di procurare la cosa al legatario. Tale logica presuppone che la cosa sia suscettibile di essere acquistata sul mercato, ciò che manifestamente non ricorre per i diritti relativi ad un alloggio e.r.p.*

l'art. 651 c.c. la struttura «inefficacia/nullità salvo consapevolezza»: in caso di scientia testatoris, è imposto all'onerato l'obbligo di procurare la cosa al legatario o, in subordine, di corrisponderne il valore (in Germania per espressa previsione del § 2170 BGB). L'art. 1021 del code civil adotta invece una soluzione opposta e più rigorosa: il legato di cosa altrui è radicalmente nullo, indipendentemente dalla consapevolezza del testatore.[14] Il presupposto comune ai sistemi che ammettono la sanatoria per scientia testatoris (Italia, Germania, Spagna) è che la cosa altrui resti suscettibile di acquisto sul mercato. Nessuno dei tre ordinamenti considerati, invece, affronta il caso in cui la disposizione *mortis causa* abbia ad oggetto posizioni giuridiche che si estinguono automaticamente con la morte del disponente e che, per ciò stesso, non entrano nell'asse ereditario. La fattispecie dei diritti su alloggi e.r.p. è dunque *sui generis* e non riconducibile alla disciplina tradizionale del legato di cosa altrui: il Tribunale di Roma coglie correttamente questa peculiarità, costruendo la soluzione sulla categoria generale dell'inefficacia anziché sul regime dell'art. 651 c.c.

8. L'accettazione dell'eredità e la sua (ir)rilevanza ai fini della sanatoria

L'ente aveva prodotto la formale accettazione dell'eredità del convenuto, argomentando che essa consolidasse la posizione dell'erede rispetto all'alloggio. Il Tribunale ha respinto l'assunto: l'accettazione ha ad oggetto «l'universalità dei beni e dei rapporti giuridici trasmissibili» e, quale atto ricognitivo-appropriativo, non può creare *ex novo* diritti inesistenti nell'asse ereditario.[15] L'accettazione è neutra rispetto all'alloggio e.r.p.: non può essere utilizzata come titolo di legittimazione sull'immobile né come presupposto dell'azione restitutoria.

---

[14] *Il § 2169 BGB stabilisce l'inefficacia del legato di un oggetto non appartenente all'eredità, salvo che dal testamento risulti la volontà del testatore di disporne anche in tal caso; il § 2170 BGB regola correlativamente il* Verschaffungsvermächtnis*, imponendo all'onerato l'obbligo di procurare la cosa al legatario o di corrisponderne il valore. Nell'ordinamento francese, l'art. 1021 del* Code civil *disciplina il* legs de la chose d'autrui *nel senso della nullità radicale, indipendente dalla consapevolezza del testatore («soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas»). Nell'ordinamento spagnolo, l'art. 861 del* Código civil *prevede che il legato di cosa altrui sia valido se il testatore ne era consapevole.*

[15] *La sentenza precisa che l'accettazione dell'eredità ha ad oggetto «l'universalità dei beni e dei rapporti giuridici trasmissibili facenti capo al* de cuius*», senza alcuna possibilità di trasferire all'erede diritti che non erano nel patrimonio del defunto. Sulla natura dell'accettazione come atto non costitutivo ma ricognitivo-appropriativo del patrimonio ereditario, cfr. L. MENGONI,* La divisione ereditaria*; G. BONILINI,* op. cit..

9. L'onere probatorio nell'azione restitutoria: profili sistematici

La domanda di restituzione è stata respinta per insufficienza probatoria. L'ente doveva dimostrare, ex art. 2697 c.c., l'attuale occupazione *sine titulo* da parte del convenuto.[16] La Relazione di Servizio della Polizia Municipale[17] e la prova testimoniale[18] hanno dato esito negativo: nessuno rinvenuto nell'alloggio, nessun effetto personale del convenuto, nessun atto di diffida o diniego alla restituzione. La portiera ha dichiarato di conoscere il convenuto come conduttore dell'appartamento di fronte, non come occupante dell'alloggio e.r.p.

La conclusione si raccorda al regime generale della *rei vindicatio*: l'attore non può avvalersi di presunzioni sfavorevoli al convenuto, ma deve dimostrare in positivo l'occupazione. La qualità di erede è tutt'al più un indizio, che richiede riscontri ulteriori.

10. Profili critici della sentenza: interesse ad agire, legittimazione passiva, corrispondenza tra chiesto e pronunciato, onere probatorio

Pur condividendo nella sostanza la soluzione del Tribunale, è doveroso segnalare, in chiave di critica scientifica, alcuni passaggi che meritano un supplemento di riflessione. Le critiche si dispongono in ordine logico-processuale: dal presupposto più generale (l'interesse ad agire) al profilo più specifico (l'onere probatorio), passando per la legittimazione passiva e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Va premesso, in via di prospettiva sistematica, un rilievo che si proietta sull'intera architettura argomentativa della decisione: il Tribunale costruisce la propria motivazione richiamando esclusivamente Cass., Sez. VI civ., ord. 22 aprile 2021, n. 10587, omettendo qualsiasi riferimento al successivo intervento delle Sezioni Unite del 20 luglio 2021, n. 20761, le quali – come illustrato al § 2 – hanno espressamente ridefinito la natura del subentro come diritto soggettivo, sottratto a discrezionalità e non riconducibile allo schema di una nuova assegnazione. Il difetto di aggiornamento nomofilattico non è un dato meramente formale: il

---

[16] *L'art. 2697 c.c. pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Sul regime dell'onere probatorio nelle azioni di restituzione, cfr. A. PROTO PISANI,* Lezioni di diritto processuale civile, *Napoli, Jovene; C. MANDRIOLI – A. CARRATTA,* Diritto processuale civile, *Torino, Giappichelli.*

[17] *Relazione di Servizio redatta dalla Polizia Municipale in occasione del sopralluogo, dalla quale emergeva che l'appartamento si presentava arredato con utenze attive (elettricità e acqua condominiale) ma con il gas sigillato, e che nessuno era presente nell'alloggio.*

[18] *In sede di prova testimoniale, la portiera dello stabile ha dichiarato di non detenere le chiavi per conto del convenuto, di conoscerlo in quanto conduttore, per circa dieci anni, dell'appartamento posto di fronte, e di averlo contattato in occasione del sopralluogo «perché seguiva [l'assegnatario] dal punto di vista amministrativo, stavano nello stesso pianerottolo ed erano diventati amici».*

sillogismo seguito dal Giudicante – secondo cui i diritti relativi all'alloggio si estinguono ipso iure con la morte dell'assegnatario, salva la facoltà discrezionale dell'ente di una nuova assegnazione – perde solidità nel momento in cui le Sezioni Unite affermano che il subentro non comporta alcuna nuova assegnazione, ma costituisce una mera evoluzione del rapporto preesistente. La premessa giurisprudenziale del decisum è dunque, oltre che superata, anche logicamente fragile rispetto alle conclusioni che vi vengono fondate.

10.1. Il difetto di interesse ad agire: un giudizio per ottenere ciò che la legge già attribuisce. La questione logicamente pregiudiziale, che la sentenza liquida sbrigativamente, è quella dell'interesse ad agire dell'ente ai sensi dell'art. 100 c.p.c.[19] Se si accoglie – come il Tribunale stesso accoglie nel merito – la tesi che i diritti relativi all'alloggio e.r.p. si estinguono *ipso iure* con la morte dell'assegnatario e non cadono in successione, la disposizione testamentaria che ne fa oggetto è *tamquam non esset* – come se non fosse mai stata scritta. L'alloggio, al momento stesso del decesso, torna nella piena disponibilità dell'ente per effetto automatico della legge, senza necessità di alcuna pronuncia giudiziale.

Ci si deve allora domandare: quale utilità concreta e attuale ricava ATER dalla dichiarazione giudiziale di inefficacia di una disposizione che, per definizione, non ha mai prodotto effetti? L'interesse ad agire presuppone che la pronuncia richiesta sia idonea ad attribuire all'attore un vantaggio non altrimenti conseguibile. Ma qui il vantaggio – la piena disponibilità dell'alloggio – preesiste al giudizio e non è mai stato messo in discussione dal convenuto, il quale ha sempre dichiarato di non rivendicare alcun diritto sull'immobile.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione argomentando che, fintanto che il testamento esista, ATER potrebbe temere che l'erede invochi quei diritti in futuro, procrastinando le attività istituzionali dell'ente (reimmissione nel circuito delle assegnazioni, cessione). L'argomento, però, sconta una debolezza strutturale: il timore di una futura pretesa non è un interesse attuale e concreto, ma un interesse meramente ipotetico e preventivo. E lo è *a fortiori* se lo stesso Giudicante, nel

[19] *Sui requisiti di concretezza e attualità dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità è costante nell'esigere che l'attore possa conseguire un risultato concretamente utile, non altrimenti ottenibile se non mediante l'intervento del giudice: cfr. Cass., Sez. lav., 10 febbraio 2022, n. 4410; Cass., Sez. lav., 19 aprile 2025, n. 10376, secondo cui l'interesse ad agire «è manifestazione del principio di economia processuale» e la sua concretezza «è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto», dovendo escludersi «il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche» (con richiamo, tra le tante, a Cass. n. 487/1980; Cass. n. 6177/1985; Cass. n. 5635/2002; Cass. n. 24434/2007). Specificamente in tema di azioni di accertamento della nullità o dell'inefficacia di negozi giuridici, Cass., Sez. I, 11 dicembre 2025, n. 32222, precisa che l'interesse deve essere «concreto ed attuale» e richiede l'«allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica» (con richiamo a Cass. n. 16159/2007 e Cass. n. 10139/2007).*

merito, conclude che quei diritti non sono mai entrati nell'asse ereditario. Se il diritto non esiste e non può esistere, il timore che qualcuno lo eserciti è giuridicamente irrilevante. Non si è in presenza di un'incertezza oggettiva meritevole di tutela giurisdizionale, bensì di un mero timore soggettivo dell'ente, inidoneo ad integrare il requisito della concretezza e attualità dell'interesse richiesto dall'art. 100 c.p.c. Né vale obiettare che il testamento, in quanto atto pubblico, genererebbe di per sé un'incertezza opponibile ai terzi: l'apparenza formale non può supplire alla sostanziale impossibilità giuridica dell'attribuzione, e un testamento radicalmente inidoneo a produrre effetti genera soltanto un'incertezza di fatto, risolvibile in via amministrativa.

L'inesistenza del diritto, del resto, non richiede accertamento costitutivo: essa discende direttamente dalla disciplina legale del rapporto di assegnazione, che ne prevede l'estinzione automatica con la morte dell'assegnatario. Si tratta di un effetto normativamente predeterminato. In assenza di una contestazione giuridicamente rilevante da parte del convenuto – il quale non ha mai rivendicato alcun diritto sull'alloggio – l'azione di accertamento finisce per essere utilizzata non già per rimuovere un'incertezza, ma per ottenere una mera conferma giudiziale di ciò che la legge ha già disposto: funzione, questa, estranea all'art. 100 c.p.c.

In sostanza, ATER ha instaurato un giudizio pluriennale per farsi dire dal giudice ciò che la legge già diceva da sé. E il convenuto – che non occupava l'alloggio, non rivendicava diritti, non si opponeva a nulla – è stato trascinato in un contenzioso per difendersi da un'azione che, a rigore, non avrebbe dovuto essere nemmeno proposta nei suoi confronti. La dichiarazione di difetto di interesse ad agire avrebbe potuto troncare il giudizio in limine e risparmiare risorse processuali a tutte le parti. La soluzione qui proposta si colloca, consapevolmente, in un'area di dibattito ancora aperta, nella quale si confrontano l'esigenza di economia processuale e la tendenza, diffusa nella prassi, a riconoscere l'interesse all'accertamento negativo anche in presenza di un'incertezza meramente potenziale; nondimeno, si ritiene che i principi consolidati in materia di concretezza e attualità dell'interesse debbano prevalere.

10.2. Il corto circuito rito/merito: l'insostenibile leggerezza della legittimazione passiva. Anche a voler superare l'obiezione relativa all'interesse ad agire – ritenendo, con il Tribunale, che la mera esistenza formale del testamento giustifichi l'iniziativa giudiziaria dell'ente – resta il problema della legittimazione passiva del convenuto. Il rilievo non è ridondante rispetto a quanto precede: esso serve a dimostrare che il vizio non si esaurisce in un singolo profilo processuale, ma si riproduce su piani distinti, a riprova del fatto che l'intera impostazione

attorea soffriva di un difetto strutturale a monte. Il Tribunale, nel rigettare la relativa eccezione, si è limitato ad osservare che «una volta accertato che parte convenuta ha espressamente accettato l'eredità […] risulta definitivamente superata la questione della legittimazione passiva di quest'ultimo in termini di titolarità formale del rapporto processuale». Nel merito, peraltro, il medesimo Giudice ha concluso che i diritti relativi all'alloggio e.r.p. non sono mai caduti in successione, essendosi estinti *ipso iure* al momento della morte dell'assegnatario. Le due affermazioni, accostate, rivelano un corto circuito logico: se il bene non cade in successione, la qualità di erede è irrilevante rispetto a quel bene; e se la qualità di erede è irrilevante rispetto al bene, viene meno la ragione stessa della legittimazione passiva del convenuto – non soltanto rispetto all'azione restitutoria, ma rispetto all'intero giudizio.

Se la disposizione è *tamquam non esset* e i diritti sull'alloggio non sono mai entrati nell'asse ereditario, il convenuto non è controparte sostanziale né dell'azione dichiarativa (non vi è nulla da far valere contro di lui) né di quella restitutoria (che presuppone una relazione fattuale con l'immobile, non una mera relazione ereditaria con il *de cuius*). La distinzione tra legittimazione *ad processum* e legittimazione *ad causam* avrebbe imposto al Giudice di verificare se il convenuto fosse effettivamente controparte sostanziale di ciascuna domanda. Come si è visto al paragrafo 8, l'accettazione dell'eredità non può creare *ex novo* una legittimazione su beni che al *de cuius* non appartenevano: se la neutralità dell'accettazione è predicata nel merito, essa deve coerentemente produrre effetti anche sul piano della legittimazione passiva.

10.3. La corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il «minus» come espediente? Il secondo profilo critico, di natura strettamente processuale, riguarda il rapporto tra la domanda di nullità e la pronuncia di inefficacia. Il Tribunale ha giustificato l'accoglimento parziale con la tecnica del *minus* contenuto nel *maius*, affermando che «essendo l'inefficacia della disposizione testamentaria in esame una forma minore di invalidità rispetto alla nullità invocata da parte attrice, la domanda attorea di nullità non va rigettata, ma va accolta nei più limitati termini dell'inefficacia della disposizione medesima».

La qualificazione è elegante ma non esente da obiezioni. Sul piano del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), la pronuncia di inefficacia è davvero un *minus* rispetto a quella di nullità, oppure costituisce un *aliud* strutturalmente diverso? Se si accoglie la tesi dell'autonomia concettuale dell'inefficacia rispetto alla nullità (sostenuta, come si è visto al paragrafo 4, da Scognamiglio e Falzea), la pronuncia del Tribunale potrebbe essere criticata come *ultra petita*: l'attore ha chiesto la dichiarazione di nullità sulla base di una

qualificazione giuridica incompatibile con l'inefficacia; dichiarare l'inefficacia richiede una qualificazione giuridica diversa, fondata su fatti costitutivi parzialmente distinti.[20]

Vi è, peraltro, un aspetto ulteriore che va messo in luce: il ricorso alla categoria del *minus* sembra funzionale non solo a giustificare una pronuncia diversa da quella richiesta, ma anche – e forse soprattutto – a preservare la persistenza del rapporto processuale contro il convenuto. Se si fosse accolta la tesi dell'*aliud*, infatti, la domanda attorea avrebbe dovuto essere integralmente rigettata: e, risalendo a ritroso, ne sarebbe emerso il difetto di legittimazione passiva sostanziale del convenuto rispetto all'alloggio mai caduto in successione. La tecnica del *minus* diviene, in questa prospettiva, uno strumento per evitare la conseguenza più radicale dell'accoglimento della tesi difensiva: la constatazione che l'ente attore aveva sbagliato tanto il tipo di azione quanto l'identità del convenuto. La ricostruzione in termini di *aliud* appare, a nostro avviso, maggiormente coerente con la premessa dogmatica accolta dalla stessa sentenza: se l'inefficacia è categoria autonoma rispetto alla nullità, allora la pronuncia che la dichiara non può essere logicamente un *minus* di ciò da cui si è appena finito di distinguerla. Si potrebbe replicare che la *causa petendi* resta la stessa – l'inidoneità della disposizione testamentaria a produrre effetti – e che la qualificazione tecnica rientra nella funzione *iura novit curia* del giudice. La questione resta aperta, ma la ricostruzione in termini di *aliud* appare preferibile: se si accoglie la premessa – fatta propria dalla stessa sentenza – dell'autonomia concettuale dell'inefficacia rispetto alla nullità, la pronuncia che dichiara l'una in luogo dell'altra non può essere qualificata come accoglimento parziale della medesima domanda, e il Tribunale avrebbe dovuto confrontarsi più apertamente con il profilo dell'*ultra petita*.

10.4. L'onere probatorio e la «probatio diabolica al contrario». L'impostazione attorea ha surrettiziamente ribaltato la logica dell'art. 2697 c.c., pretendendo dal convenuto la prova negativa di non essere legittimato e di non occupare l'alloggio, anziché fornire essa stessa la prova positiva dell'apprensione materiale dell'immobile. Una sorta di *probatio diabolica* al contrario, che il Tribunale ha sterilizzato sul versante sostanziale (rigettando la domanda di rilascio per insufficienza probatoria) ma non su quello processuale, dove il convenuto è rimasto parte di un giudizio che non avrebbe dovuto vederlo controparte sostanziale rispetto all'alloggio.

[20] *Il problema del rapporto tra domanda di nullità e pronuncia di inefficacia non è nuovo in dottrina e giurisprudenza. Si è ritenuto che la pronuncia di inefficacia, in quanto* minus *rispetto alla nullità, possa essere resa anche d'ufficio senza violare l'art. 112 c.p.c., purché i fatti costitutivi siano gli stessi; orientamento non unanimemente condiviso dalla dottrina processualistica, che ha evidenziato come la qualificazione giuridica dell'atto non sia questione indifferente rispetto al perimetro della domanda.*

10.5. La qualificazione interna dell'inefficacia. Un ulteriore profilo critico, più contenuto ma di rilievo sistematico, riguarda la qualificazione interna dell'inefficacia. Il Tribunale parla di «radicale inefficacia (*tamquam non esset*)» senza tuttavia specificare se si tratti di inefficacia assoluta o relativa, originaria o successiva, di inefficacia in senso stretto o di mera irrilevanza. La distinzione non è solo nominalistica: da essa dipendono conseguenze pratiche in punto di legittimazione a farla valere, di rilevabilità d'ufficio, di prescrizione dell'azione dichiarativa. Un approfondimento motivazionale in merito avrebbe irrobustito ulteriormente il decisum.

11. Prospettive de iure condendo

La pronuncia in commento, pur di merito, invita a riflettere sull'opportunità di interventi di chiarimento del quadro normativo e giurisprudenziale. Tre le direttrici percorribili.

(a) Intervento legislativo. Il legislatore potrebbe introdurre una norma ad hoc nel testo unico di riferimento in materia di edilizia residenziale pubblica (o in una futura legge di riordino del settore), che chiarisca espressamente il regime delle disposizioni testamentarie aventi ad oggetto diritti su alloggi e.r.p., distinguendo tra istituzione di erede e legato, prevedendo la radicale inefficacia delle disposizioni relative a posizioni giuridiche estinte con la morte dell'assegnatario e regolando espressamente il rapporto con l'accettazione dell'eredità. Una disposizione di questo tenore farebbe chiarezza e ridurrebbe il contenzioso.

(b) Intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. In assenza di intervento legislativo, la questione potrebbe essere devoluta alle Sezioni Unite della Cassazione per la formulazione di un principio di diritto uniforme, dato il suo rilievo pratico (con l'invecchiamento della popolazione, i casi di successione *mortis causa* su alloggi e.r.p. sono destinati ad aumentare) e la sua ricorrenza nelle pratiche degli enti gestori.[21]

(c) Circolari interpretative degli enti gestori. Nell'immediato, gli enti regionali potrebbero adottare circolari interpretative che orientino l'azione amministrativa: criteri uniformi per la gestione degli alloggi rientranti nella piena disponibilità a seguito di morte dell'assegnatario, indicazioni sul modo di condurre le istruttorie pre-contenziose per documentare l'eventuale occupazione *sine titulo*, linee guida sul contenuto minimo delle diffide. Si ridurrebbero così le azioni giudiziarie destinate all'insuccesso per insufficienza probatoria, con evidente economia di risorse pubbliche.

[21] *Un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione o, in subordine, una circolare interpretativa dell'ente regionale di riferimento potrebbero fornire indicazioni uniformi sul regime applicativo delle disposizioni testamentarie aventi ad oggetto diritti su alloggi e.r.p.*

Le tre direttrici rispondono, in ultima analisi, a un'esigenza di economia processuale che la vicenda in esame illustra con particolare evidenza. Ogni giudizio promosso da un ente gestore per ottenere la declaratoria di inefficacia di una disposizione testamentaria che non ha mai prodotto effetti impegna il sistema giudiziario per l'intero ciclo del processo di cognizione: iscrizione a ruolo, udienze di trattazione, fase istruttoria, termini per le difese conclusive, redazione della sentenza. Si tratta di risorse – tempo del giudice, disponibilità di udienze, attività di cancelleria – che vengono sottratte a controversie nelle quali l'intervento giurisdizionale è realmente necessario. L'art. 100 c.p.c., correttamente applicato come filtro di accesso alla giurisdizione, potrebbe impedire a monte l'instaurazione di giudizi nei quali l'attore chiede al giudice di confermare ciò che la legge ha già disposto, restituendo al contempo all'ente la responsabilità di agire in via amministrativa – come peraltro la disciplina del rapporto di assegnazione già gli consente e gli impone.

12. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Roma affronta, con un percorso argomentativo articolato, questioni giuridiche su cui la giurisprudenza di merito non aveva ancora avuto modo di pronunciarsi con simile ampiezza.[22] Il bilancio complessivo della pronuncia è, tuttavia, chiaroscurale: ad acquisizioni sostanziali di sicuro rilievo si affiancano passaggi processuali che, come si è cercato di dimostrare, presentano vizi logici non trascurabili.

Sul versante sostanziale, il contributo della sentenza è triplice. **In primo luogo**, la qualificazione della disposizione testamentaria avente ad oggetto diritti su alloggi e.r.p. come radicalmente inefficace e non nulla, secondo la categoria del *tamquam non esset*, è dogmaticamente corretta e rispettosa del principio del *favor testamenti*; essa si presta – come si è proposto – a essere inquadrata in una più ampia tassonomia delle inefficacie testamentarie per difetto di legittimazione dispositiva. **In secondo luogo**, la neutralità dell'accettazione dell'eredità rispetto alla disposizione inefficace esclude che l'atto formale di accettazione possa essere strumentalizzato come presupposto di azioni restitutorie. **In terzo luogo**, il rigetto della

[22] *La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza che riconosce la natura strettamente personale e non trasmissibile del rapporto di assegnazione di alloggi e.r.p.: cfr. Cass., Sez. VI civ., ord. 22 aprile 2021, n. 10587. In una prospettiva più ampia, per un quadro sistematico della complessiva disciplina dell'edilizia residenziale pubblica nelle sue diverse articolazioni (edilizia sovvenzionata, agevolata, convenzionata), cfr. G.M. ANTONELLI,* L'edilizia convenzionata alla luce dell'ultimo intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, *in* Notariato, *n. 1/2023, p. 16 ss., con ampi richiami giurisprudenziali (tra cui Cass. SU 6 luglio 2022, n. 21348, e Corte cost. n. 210/2021).*

domanda di rilascio per insufficienza della prova dell'occupazione *sine titulo* riafferma il regime generale dell'art. 2697 c.c.

Sul versante processuale, però, la sentenza evidenzia criticità significative che ne compromettono la tenuta sistematica. La più rilevante è il difetto di interesse ad agire dell'ente: se i diritti sull'alloggio si estinguono *ipso iure* con la morte dell'assegnatario e la disposizione testamentaria è *tamquam non esset*, l'ente non ricava dalla pronuncia giudiziale alcun vantaggio non già attribuito dalla legge. L'interesse è meramente ipotetico e preventivo, in contrasto con i requisiti di concretezza e attualità costantemente richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

A cascata, il difetto di interesse ad agire trascina con sé quello di legittimazione passiva: se la disposizione non ha mai prodotto effetti, il convenuto – erede di diritti mai caduti in successione – non è controparte sostanziale né dell'azione dichiarativa né di quella restitutoria. Il Tribunale, fondando la legittimazione passiva sulla mera accettazione dell'eredità, cade nel medesimo cortocircuito logico che, nel merito, correttamente denuncia: la qualità di erede è irrilevante rispetto a un bene che, per stessa ammissione del Giudicante, non è mai entrato nell'asse ereditario. La qualificazione dell'inefficacia come *minus* rispetto alla nullità, anziché come *aliud*, appare funzionale a preservare la persistenza del rapporto processuale, eludendo le conseguenze più radicali della propria stessa ricostruzione di merito.

In una prospettiva più ampia, la vicenda processuale illustra un fenomeno che merita attenzione: la tendenza degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica a trasferire sul piano giudiziario questioni che l'ordinamento ha già risolto sul piano normativo, con il risultato di coinvolgere in contenziosi pluriennali soggetti che non hanno mai rivendicato alcun diritto sull'alloggio. La tutela dell'interesse pubblico alla destinazione dei beni del patrimonio indisponibile non può tradursi in una compressione delle garanzie processuali del privato: né sul piano dell'interesse ad agire, né su quello della legittimazione passiva, né su quello dell'onere probatorio.

La sentenza si segnala, in definitiva, come un precedente di sicuro interesse per la qualificazione sostanziale del vizio, ma anche come monito sui rischi di un'impostazione processuale che non tragga sino in fondo le conseguenze delle proprie premesse di merito. Un intervento legislativo o nomofilattico chiarificatore, secondo le linee proposte nel paragrafo che precede, potrebbe consolidare le acquisizioni sostanziali della pronuncia, colmarne le

lacune processuali e garantire uniformità applicativa in un settore destinato, per ragioni demografiche e sociali, a conoscere un sempre maggior contenzioso.